



57686

05.11.90 041904

# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 30 dicembre 1988, n.561 concernente "Istituzione del Consiglio della magistratura militare";

CONSIDERATO che occorre provvedere sensi del sesto comma dell'art.1 della predetta legge 561/1988 alla determinazione del trattamento economico dei componenti non magistrati del Consiglio della magistratura militare;

VISTA la proposta del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro;

## DECRETA

### ART. 1

Il trattamento economico spettante al componente non magistrato del Consiglio della magistratura militare che svolge funzioni di Vice Presidente è determinato nella misura del 50 per cento di quello complessivo del Primo Presidente della Corte di Cassazione in carica.

### ART. 2

Il trattamento economico spettante all'altro componente non magistrato è determinato nella misura del 50 per cento di quello complessivo spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

### ART. 3

Ai predetti componenti non compete l'indennità integrativa speciale qualora già percepita.

La spesa graverà sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero della Difesa per l'esercizio 1990 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.


Roma, li 3 LUG. 1990

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA DIFESA

P.C.C.

IL MINISTRO DEL TESORO



RELAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

27 GEN. 1991

PERSONALE CIVILE DIFESA 167



57686

05.11.90 041904

# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 30 dicembre 1988, n. 561 concernente "Istituzione del Consiglio della magistratura militare";

CONSIDERATO che occorre provvedere sensi del sesto comma dell'art. 1 della predetta legge 561/1988 alla determinazione del trattamento economico dei componenti non magistrati del Consiglio della magistratura militare;

VISTA la proposta del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro;

## DECRETA

### ART. 1

Il trattamento economico spettante al componente non magistrato del Consiglio della magistratura militare che svolge funzioni di Vice Presidente è determinato nella misura del 50 per cento di quello complessivo del Primo Presidente della Corte di Cassazione in carica.

### ART. 2

Il trattamento economico spettante all'altro componente non magistrato è determinato nella misura del 50 per cento di quello complessivo spettante al Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.

### ART. 3

Ai predetti componenti non compete l'indennità integrativa speciale qualora già percepita.

La spesa graverà sul capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero della Difesa per l'esercizio 1990 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.


Roma, li 3 LUG. 1990

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA DIFESA

P.C.C.

IL MINISTRO DEL TESORO



REG. ALLA CORTE DEI CONTI

27 GEN. 1991

PERSONALE CIVILE DIFESA 167